

I valori della Carta Costituzionale

«La Costituzione è una regola
che un popolo si dà quando è sobrio
per rispettarla quando è ubriaco»
(Gustavo Zagrebelsky)

La Costituzione

Il primo valore della Costituzione è... la Costituzione stessa.

A che cosa servono le Costituzioni? Anzitutto a fissare limiti a chi comanda, poiché – come ha insegnato Montesquieu – il potere ha una naturale tendenza ad abusare. Il costituzionalismo è essenzialmente una tecnica di imbrigliamento del potere, a difesa e garanzia dei diritti delle persone e dell'autonomia della società.

La Magna Carta del 1215 fu un documento concesso dal re Giovanni d'Inghilterra ai baroni ribelli, considerato una pietra miliare nella storia dei diritti e della democrazia. La Carta limitava il potere assoluto del sovrano e sanciva diritti fondamentali per la Chiesa, i nobili, le città e i cittadini, come la protezione contro tasse eccessive, il diritto a un processo equo e la libertà di circolazione dei mercanti. Ha gettato le basi per il moderno stato di diritto.

Nel primo articolo della Costituzione italiana, tra i principi fondamentali, si afferma che «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»: la Costituzione in un certo senso “precede” persino il popolo. È “a priori”, la Legge fondamentale, a cui tutto si conforma.

Dopo i principi fondamentali, la prima parte della Costituzione della Repubblica italiana riguarda i diritti e doveri dei cittadini. L'ultimo articolo (il 54) recita: «Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi».

La Costituzione degli Stati Uniti d'America sancisce fin dal preambolo il diritto alla libertà. Ma alcuni tra i 39 Padri Fondatori, che si incontrarono a Filadelfia nel 1787 per redigere la Costituzione, possedevano schiavi nelle loro case. George Washington, il primo presidente degli Stati Uniti, fu proprietario di schiavi per tutta la vita. Solo dopo la sua morte, i suoi schiavi furono liberati.

La Carta di Manden del 1236 è la più antica Costituzione africana, grazie al re Sundiata Keita, fondatore del potente impero del Mali, che si estendeva su gran parte dell'Africa occidentale. Dopo la sua vittoria in un conflitto armato con un fratellastro, stanco di tanta violenza e consigliato da un gruppo di saggi, decise di creare un corpo di leggi, la cosiddetta Carta di Manden, basata su idee rivoluzionarie per l'epoca e valide ancora oggi.

**La prima funzione delle
Costituzioni: fissare limiti a
chi comanda**

Ecco alcuni detti della Carta di Manden:

- «Ogni individuo ha diritto alla vita. Una vita non è superiore a un'altra».
- «Il rispetto per gli altri è la regola e la tolleranza deve essere il principio».
- «Nessuno offenda le donne, che sono le nostre madri».
- «Rispetta la famiglia, l'amicizia e il vicinato».
- «L'educazione dei giovani spetta all'intera società».
- «Le foreste devono essere preservate per la felicità di tutti».
- «Affronteremo le difficoltà uniti e aiuteremo coloro che ne hanno bisogno».

Il lavoro e la partecipazione

Il lavoro è il fondamento dell'Italia. Sta scritto proprio all'inizio della nostra Costituzione, prima di ogni altra cosa. Mettere alla base del patto costituzionale il lavoro significa anzitutto stabilire che la nostra Repubblica democratica non è fondata sull'ozio, sulla rendita, sul patrimonio, sulla fatica altrui, ma sull'operosità e sulla partecipazione di ogni persona.

È attraverso il fare che emerge l'essere: il primo dei principi enunciati dalla Costituzione non è astratto, ma molto concreto. È nella vita di ogni giorno che ogni persona si realizza attraverso le relazioni sociali e contribuisce al patto sociale.

«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» (art. 4).

Nella visione dei Costituenti una persona senza lavoro crea un danno sociale oltre a rappresentare un problema individuale. Se un cittadino è inoccupato, non solo non può aspirare a una vita degna per sé, ma viene a mancare il suo contributo sociale, che arricchisce (materialmente e spiritualmente) gli altri cittadini.

Per questa ragione il lavoro è un diritto personale ma anche un dovere sociale. Il lavoro è fondamento della Repubblica, perché è l'emblema della libertà, che diventa partecipazione responsabile al bene comune.

Attenzione: non tutti i lavori sono "validi": la Costituzione prescrive che debbano concorrere al progresso della società. Un discorso analogo si può applicare all'iniziativa economica, che è libera, ma che «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale» (art. 41), e alla proprietà privata, alla quale devono essere posti «limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti» (art. 42).

La Repubblica italiana non può essere neutrale rispetto alle dinamiche socio-economiche, ma deve intervenire sia per «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3), sia per «promuovere le condizioni che rendano effettivo» il diritto al lavoro (art. 4).

Non solo: «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35). Infatti, il lavoratore ha diritto al riposo e a una retribuzione equa e sufficiente (art. 36). L'organizzazione sindacale è libera e viene riconosciuto il diritto di sciopero (artt. 39 e 40). Infine, la Repubblica riconosce «la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità» (art. 45) e «il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende» (art. 46).

Il lavoro è fondamento della Repubblica, un diritto personale ma anche un dovere sociale

Secondo la Costituzione, il lavoro è il principale fattore di inclusione sociale e pertanto dev'essere promosso e sostenuto. Non un lavoro qualsiasi, ma "a misura d'uomo e di donna", correlato alle possibilità e alle capacità di ciascuno.

La persona e la libertà

Giuseppe Dossetti il 9 settembre 1946 presentò in Assemblea Costituente un Ordine del Giorno: «Il nuovo statuto dell'Italia: a) riconosca la precedenza sostanziale della persona umana rispetto allo Stato e la destinazione di questo al servizio di quella; b) riconosca ad un tempo la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale; c) affermi sia l'esistenza dei diritti fondamentali delle persone sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato».

L'idea di persona alla base della Costituzione è l'idea che ogni donna, ogni uomo possa delineare la sua personalità solo se accolto e inserito entro una fitta trama di relazioni e che di questa rete debba diventare progressivamente partecipe e responsabile.

Spesso si dice che libertà significa fare ciò che si vuole, purché non si vada a ledere la libertà altrui. In questo modo si presuppone che la libertà sia già data e la si interpreta in forma di indipendenza. Non credete a chi dice "mi sono fatto da solo", perché è palesemente falso.

Donne e uomini non nascono liberi: lo diventano nel corso della vita attraverso una continua conquista faticosa, intraprendendo un percorso comune, di necessarie relazioni, di continui rapporti.

Non è casuale che la prima parte della Costituzione, sui diritti e doveri dei cittadini, sia articolata in "rapporti" civili, etico-sociali, economici e politici.

La tutela della persona passa attraverso il riconoscimento dei mondi vitali in cui avviene la costruzione della libertà e dell'autonomia

La tutela della persona passa allora attraverso il riconoscimento dei mondi vitali in cui avviene la costruzione della libertà e dell'autonomia: si tratta di formazioni sociali (art. 2), di comunità e istituzioni territoriali (art. 5), linguistiche (art. 6), di religione (artt. 7-8), ecc.

La famiglia è, come l'esperienza umana concretamente attesta, la "prima" di queste formazioni sociali e, per molti aspetti, quella decisiva. Nella famiglia, infatti, avviene (o non avviene) la prima, essenziale forma di accoglienza della persona, la prima socializzazione attraversata dai valori della cura, del rispetto e della promozione dell'altro da sé, che sono il fondamento della società e che dalla famiglia sono incarnati e fatti oggetto di quotidiana educazione.

La solidarietà, l'uguaglianza e la fraternità

Nella Costituzione si afferma (art. 2) che la solidarietà è un dovere inderogabile. Quindi non è una scelta, non è un optional, non è un lusso, non si può fare a giorni alterni o una tantum. La solidarietà è per tutti un obbligo di reciprocità quotidiana. Ma per quale ragione è così evidenziata, seppure non molto praticata?

Senza i doveri verso gli altri non potrebbero esistere i diritti per sé stessi. Infatti, l'art. 2 afferma: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Ma per quale ragione ciascuno dovrebbe preoccuparsi degli altri?

Nella cultura africana esiste il termine "Ubuntu", riassumibile con la frase "io sono perché noi siamo". Si basa su valori come la compassione, il rispetto e la reciprocità, sostenendo che l'identità individuale si realizza pienamente attraverso le relazioni con gli altri. È un modo di vivere che valorizza la solidarietà, l'empatia e il bene comune.

Tutto ciò ha senso soltanto se è fondato anzitutto sui principi dell'uguaglianza e della fratellanza/sorellanza di ogni donna e uomo.

Tutti conosciamo il famoso motto della rivoluzione francese: “Liberté, égalité, fraternité”. Il terzo valore è sicuramente quello meno praticato.

Papa Francesco ha fortemente rilanciato il senso del valore della fraternità, in particolare con l'enciclica *Fratelli tutti*.

Nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'ONU nel 1948, che l'Italia ha ratificato, l'art. 1 afferma: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza».

Anche la Carta araba dei diritti umani, adottata nel 1994 (ed emendata nel 2004), inserisce nel Preambolo un riferimento importante ai «principi eterni di fratellanza, eguaglianza e tolleranza tra gli esseri umani».

Nell'art. 3 della Costituzione italiana, dopo aver affermato che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alle legge», si afferma che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

La lezione dell'Ubuntu africano: “io sono perché noi siamo”

Il fisco e il bene comune

Una delle modalità attraverso le quali si attua il dovere inderogabile di solidarietà e la rimozione degli ostacoli alla libertà e all'uguaglianza dei cittadini è scritto nell'art. 53 della Costituzione: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è improntato a criteri di progressività».

La parola “fisco” deriva dal latino “fiscus”, che significa “cesto”: un contenitore nel quale ciascuno pone il proprio contributo per la vita della collettività.

Per quale ragione si devono pagare le imposte? La Corte costituzionale stabilisce che il dovere tributario, «inteso come concorso alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, è qualificabile come dovere inderogabile di solidarietà non solo perché il prelievo fiscale è essenziale [...] alla vita dello Stato, ma soprattutto in quanto esso è preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi» (sentenza n. 288/2019).

Secondo il costituzionalista Francesco Pallante, «quello operato dalla Costituzione repubblicana è, in effetti, un vero e proprio rovesciamento del modo tradizionale di concepire i doveri costituzionali, dal momento che, riconfigurati come legami di solidarietà, questi ultimi vengono a strutturarsi non più in senso verticale, come vincoli di sudditanza al potere, bensì in senso orizzontale, come vettori di fratellanza tra concittadini. Si potrebbe

dire che si colloca qui la trasformazione concettuale dei consociati da sudditi in cittadini».

Di conseguenza titolare dell'interesse alla riscossione delle imposte risulta essere lo Stato-comunità e non, com'era nelle epoche precedenti, lo Stato-apparato. Ciò significa che, nell'ordinamento repubblicano, la raccolta delle risorse da parte dell'erario è fondata anzitutto sui diritti e sulle aspettative di emancipazione sociale che la Costituzione riconosce alle persone in cui si articola la comunità, anziché sulle esigenze, che pure vanno considerate, di funzionamento delle istituzioni pubbliche.

Nell'ordinamento repubblicano, la raccolta delle risorse da parte dell'erario è fondata anzitutto sui diritti e sulle aspettative di emancipazione sociale riconosciute dalla Costituzione

Papa Francesco, nel 2022, ricevendo in udienza una delegazione dell'Agenzia delle Entrate, ha detto: «Il fisco viene visto come un "mettere le mani in tasca" alle persone, in realtà, la tassazione è segno di legalità e giustizia. Deve favorire la redistribuzione delle ricchezze, tutelando la dignità dei poveri e degli ultimi, che rischiano sempre di finire schiacciati dai potenti. Il fisco, quando è giusto, è in funzione del bene comune».

La Costituzione ci indica anche come dovrebbe essere distribuito il carico fiscale, poiché «il sistema tributario è informato a criteri di progressività».

Salvatore Scoca, relatore dell'art. 53 all'Assemblea Costituente, così ha spiegato ai colleghi parlamentari il senso della progressività: «Non si può negare che una Costituzione la quale, come la nostra, si informa a principi di democrazia e di solidarietà sociale, debba dare la preferenza al principio della progressività. Ho sempre pensato che chi ha 10 mila lire di reddito e ne paga mille allo Stato, con l'aliquota del 10 per cento, si troverà con 9 mila lire da impiegare per i suoi bisogni privati; mentre chi ne ha centomila, dopo aver pagato l'imposta del 10 per cento in base alla stessa aliquota, si troverà con una disponibilità di 90 mila lire. È ovvio che per pagare l'imposta il primo contribuente sopporta un sacrificio di gran lunga maggiore del secondo, e che sarebbe equo alleggerire l'aggravio del primo e rendere un po' meno leggero quello del secondo».

Purtroppo invece il sistema fiscale italiano da decenni sta andando in direzione opposta, diminuendo la progressività e introducendo sempre più consistenti "flat tax", imposte proporzionali. Di fatto la politica italiana tendenzialmente sta tradendo la Costituzione, in particolare i principi di solidarietà, uguaglianza e giustizia.

L'autonomia e la sussidiarietà

Il livello di autonomia degli enti territoriali è al centro del dibattito politico da molti anni. Si è parlato di secessione, devoluzione e federalismo. Si ha l'impressione che nella discussione spesso venga trascurato o

addirittura ignorato il dettato costituzionale, che sulla materia dà precise indicazioni.

Anzitutto, bisogna osservare che nella Costituzione il tema delle autonomie locali non è trattato soltanto nella seconda parte (Ordinamento della Repubblica) nel Titolo V (Regioni, Province e Comuni), ma è stato collocato addirittura nei principi fondamentali, cioè quelli considerati sostanzialmente imm modificabili.

Infatti, all'art. 5 (cioè subito dopo l'esplicitazione del diritto al lavoro, nell'art. 4) si legge: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali».

Da un lato è chiaro che chi persegue l'obiettivo di dividere l'Italia si pone fuori dalla Costituzione, cioè dal patto di cittadinanza. Dall'altro, la Repubblica «riconosce» le autonomie locali, il che significa che tali autonomie (in particolare i Comuni, che hanno una storia secolare) traggono il loro fondamento non dallo Stato, ma dalla Costituzione stessa. E l'art. 114 ribadisce questo concetto di una formazione dal basso della Repubblica stessa, laddove afferma che «la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle

Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».

Nella Costituzione la Repubblica riconosce con pari dignità le autonomie locali, ma si pone anche la finalità di promuoverle. Non ci si limita a prendere atto di una situazione e a garantirne l'esistenza, ma la si vuole ulteriormente sviluppare e valorizzare.

Al concetto di autonomia, la Costituzione affianca quello di decentramento: la Repubblica «attuа nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio de-

centramento amministrativo». Lo Stato avvicina i propri servizi, in modo da renderli aperti alla partecipazione dei cittadini e maggiormente trasparenti, perché più facili da controllare.

Infine, l'art. 5 si conclude così: la Repubblica «adeguа i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento». Per la Costituzione i principi e i metodi sono l'aspetto più qualificante, sicuramente più importante del contenuto delle singole leggi. Pertanto, dire che la Repubblica deve adeguare i principi e i metodi della sua legislazione significa riconoscere che è alle esigenze e alle necessità dei territori che bisogna far riferimento per stabilire i nuovi principi e metodi della Repubblica.

Dalla Costituzione emerge chiaramente una visione dello Stato al servizio dell'uomo e delle autonomie locali (e sociali). La politica nazionale è pensata come "servizio" ai contesti locali dove il cittadino vive quotidianamente, «sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» (art. 2).

È alle esigenze e alle necessità dei territori che bisogna far riferimento per stabilire i nuovi principi e metodi della Repubblica

Le autonomie locali sono i “fratelli maggiori” da cui la neonata Repubblica deve imparare a camminare, nel rispetto e nel riconoscimento delle diversità. Lo Stato è soltanto uno degli attori (e per certi aspetti nemmeno il più importante) che compongono il quadro della Repubblica delineato dalla Costituzione.

La sussidiarietà è un principio che stabilisce l'intervento dell'ente di livello superiore per sostenere quello di livello inferiore quando non è in grado di svolgere un compito. Si distingue in sussidiarietà verticale, che regola il rapporto tra i diversi livelli di governo (Stato, regioni, province, comuni), e sussidiarietà orizzontale, che regola il rapporto tra pubblica amministrazione e società civile.

L'autonomia e la sussidiarietà sono valori intrecciati nella logica della solidarietà

Il principio di sussidiarietà fu formulato attorno alla metà del XIX sec. da Monsignor Ketteler, vescovo e deputato alla Dieta nazionale di Francoforte, che opponeva l'idea di una comunità sociale concepita come un organismo a quella dello Stato-macchina (in cui ciascun individuo e ciascuna comunità rischiano di essere visti come “ingranaggi” da muovere). I membri dello stato-organismo hanno diritto ad autodeterminazione e autogoverno, salvo incontrino difficoltà a raggiungere i propri fini.

In sintesi si potrebbe dire che l'autonomia e la sussidiarietà sono valori intrecciati nella logica della solidarietà.

L'accoglienza e la pace

Se potessimo indagare le motivazioni che stanno alla base della Costituzione probabilmente troveremmo due semplici parole: “mai più”. Mai più la dittatura, mai più la guerra, mai più l'odio, mai più la discriminazione, mai più l'ingiustizia, mai più l'indifferenza.

I padri e le madri costituenti anzitutto si sono ricordati di essere stati costretti a diventare stranieri in Patria oppure ad emigrare in altri Paesi. Perciò hanno scritto nell'art. 10 della Costituzione: «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo».

L'accoglienza è ciò che rende umano il nostro esistere nel mondo. Tutti viviamo, fin dalla nascita, grazie al fatto di essere stati accolti: siamo ospitati prima, per poter poi diventare ospitanti e ospitali. Si può dire che l'accoglienza è la forma originaria della nostra condizione di esseri umani.

In tutte le culture antiche l'accoglienza dello straniero è un dovere prioritario.

Nella Bibbia sta scritto: «Lo straniero che soggiorna fra voi, lo tratterete come colui che è nato fra voi; tu lo amerai come te stesso; poiché anche voi foste stranieri» (Levitico 19,34).

Nell'Odissea Nestore, accogliendo Telemaco in viaggio alla ricerca del padre Ulisse, aspetta che si sia concluso il banchetto e soltanto dopo dice: «Ora, dopo che hanno goduto del cibo, è giusto interrogare gli stranieri e chiedere chi sono. Chi siete, stranieri? Da dove siete venuti per le vie del mare?».

Nell'antica Grecia l'ospitalità creava un vincolo di reciprocità indissolubile anche per i discendenti. Nell'Iliade, Glauco e Diomede, due guerrieri che militano su fronti opposti, scoprono che le proprie famiglie sono legate dal vincolo dell'ospitalità. A quel punto cessano le ostilità e si scambiano le armi. Il legame di ospitalità può fermare una battaglia.

«L'Italia ripudia la guerra» è l'incipit dell'articolo 11 della Costituzione. Il termine «ripudio» deriva dal latino «repudium», che rappresenta l'atto di respingere con il piede. Perciò la nostra Costituzione vuole dare un calcio alla guerra.

In Assemblea Costituente si svolse un confronto per decidere quale verbo utilizzare per negare la guerra: condanna, rinuncia o ripudio?

Il presidente della Commissione per la Costituzione, Meuccio Ruini, intervenne in aula per spiegare che «condanna» ha un valore etico più che politico-giuridico, «rinuncia» presuppone la rinuncia a un bene, a un diritto, il diritto alla guerra che si vuole appunto contestare, mentre la parola «ripudia» ha un accento energico ed implica sia la condanna sia la rinuncia alla guerra.

In realtà si ripudia quando non si vuole più riconoscere come proprio qualcosa o qualcuno con cui si ha avuto un legame. L'Italia ripudia la guerra, poiché la guerra, purtroppo, l'Italia l'ha conosciuta e l'ha fatta.

A quante guerre ha partecipato l'Italia tra il 1861 e la Costituzione nel 1948? Che cosa ci facevano i soldati italiani in Etiopia, Eritrea, Somalia, Libia, Spagna, Jugoslavia, Albania, Grecia, Cina, Russia, ecc.? Quanti crimini di guerra hanno commesso? Che cosa è stato fatto per riconoscere l'offesa arrecata alla libertà degli altri popoli? L'Italia ha chiesto seriamente perdono per le atrocità commesse in terre straniere?

Nel calendario civile italiano non mancano le date per ricordare i nostri caduti, ma risulta assai più difficile ricordare i morti che abbiamo provocato. Lanza del Vasto, apostolo della nonviolenza, sosteneva che i torti degli altri non ci giustificano. Ogni popolo, ogni nazione dovrebbe anzitutto fare memoria dei propri errori, dei crimini che ha compiuto, dei morti che ha causato. Altrimenti non è un vero ripudio, ma soltanto una commemorazione, con il sottinteso che la colpa dei propri morti è sempre degli altri, rischiando così di trasformare i carnefici in vittime.

«L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali».

La nostra Costituzione vuole dare un calcio alla guerra

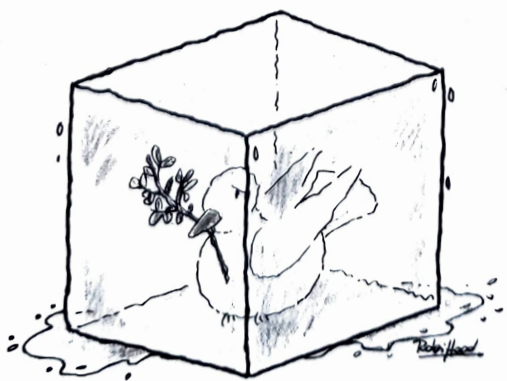
La Costituzione vieta all'Italia di promuovere la guerra nei confronti degli altri popoli, perché riconosce il pari diritto alla libertà degli altri popoli. E certamente non è attraverso la guerra che si possono risolvere le controversie internazionali.

L'Italia ripudia la guerra ma non ignora il conflitto. Perciò non si può rimanere indifferenti. Occorre ascoltare e raccogliere le domande di riconoscimento e di giustizia che si levano da persone escluse e da popoli oppressi.

«L'Italia – continua l'art. 11 – consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».

Qui emerge ancora una volta la visione prospettica dei Costituenti, la capacità di prefigurare il futuro. Dopo una guerra devastante era molto presente la necessità di porre un freno ai nazionalismi, che avevano portato morte e distruzione. Per questa ragione la Costituzione prevede la possibilità di limitare la sovranità dello Stato Italiano, se il fine è un nuovo rapporto tra i popoli, con l'obiettivo della pace e della giustizia tra le Nazioni.

La Costituzione vieta all'Italia di promuovere la guerra nei confronti degli altri popoli, perché riconosce il pari diritto alla libertà degli altri popoli



ICE